

Delib. n. 115 - 25.5.1993

N. 15816 P.G.

OGGETTO: Criteri per l'erogazione di contributi di cui alla Legge Regionale 9.5.1992 n. 20 a favore degli edifici e delle attrezzature destinate a servizi religiosi.

Riferisce l'Assessore dr. A. PAROLI

Premesso:

- che con legge 9.5.1992 n. 20 la Regione Lombardia ha disposto che almeno l'8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria sia, ogni anno, accantonato in apposito fondo per la realizzazione e la manutenzione degli edifici destinati ai servizi religiosi e pastorali, inclusi le connesse attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro;
- che secondo la norma citata, le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni entro il 31 luglio di ogni anno un programma degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di recupero del patrimonio artistico-architettonico esistente, corredata delle relative previsioni di spesa;
- che entro il successivo 30 novembre il Comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti rientrino tra quelli disciplinati dalla L.R. n. 20/92, ripartisce i contributi finanziando in tutto o in parte i programmi presentati. I contributi debbono essere utilizzati entro tre anni;

Rilevato che entro il 31 luglio u.s. sono state inoltrate al Comune di Brescia - Assessorato all'Urbanistica - n. 24 richieste da parte di enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose;

C.C. 25.5.1993

Preso atto che per l'esercizio finanziario 1992 non si è potuto provvedere al relativo accantonamento in bilancio dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria in quanto la L.R. n. 20 è stata promulgata nel corso dell'anno 1992 e che, peraltro, con un minor gettito rispetto alla previsione, la parte degli oneri accertata è stata già utilizzata per opere per le quali sono stati approvati i relativi progetti;

Preso atto inoltre che è stato previsto l'inserimento di apposita dotazione finanziaria nel bilancio annuale 1993 e poliennale 1993-95;

Ritenuto opportuno stabilire i criteri e le modalità di erogazione di detto contributo, validi fino a successive determinazioni;

Sentita la commissione consiliare urbanistica e viabilità; lavori pubblici; cimiteri; patrimonio; ecologia e ambiente nella seduta del 29.3.1993;

Dato atto che la commissione consiliare "urbanistica e viabilità; lavori pubblici; cimiteri; patrimonio; ecologia e ambiente" ha espresso in data 30.4.1993 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed alla legittimità del presente provvedimento espressi rispettivamente in data 19.1.1993 dal Responsabile del settore Urbanistica, in data 19.2.1993 dal Direttore dei Servizi di Ragioneria Sup. ed in data 25.2.1993 dal Segretario Generale;

La Giunta propone al Consiglio

di definire i seguenti criteri e modalità da seguire per la erogazione del contributo ex lege 20/92:

1. Tenuto conto della presenza organizzata sul territorio comunale, alla Chiesa Cattolica si riconosce almeno il 95% delle somme disponibili, mentre alle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8 - 3° comma - della Costituzione, non potrà essere cumulativamente assegnata una quota superiore al 5% delle somme disponibili. Al fine di cui al presente provvedimento viene destinato l'8% delle somme effettivamente riscosse a valere sul contributo per

oneri di urbanizzazione secondaria nell'anno di competenza.

2. A favore dei programmi ammessi viene riconosciuto un contributo massimo pari al 30% della spesa, per un massimo di 70 milioni, da erogare:
 - dopo il rilascio della concessione/autorizzazione per gli interventi edili;
 - dopo il benestare della Sovraintendenza ai Beni Culturali e della Direzione Musei per i restauri del patrimonio artistico entro il termine di tre anni.I pagamenti verranno disposti, anche per acconti, in base alle fatture presentate, previa verifica da parte degli Uffici, dell'esecuzione dei lavori relativi. E' possibile il riconoscimento del contributo anche per le opere eseguite dopo la data di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Saranno ammessi al finanziamento solo i programmi per quali non venga erogato alcun altro finanziamento pubblico, in conto capitale o in conto interessi, salvo il completamento di finanziamenti pubblici erogati per interventi di restauro e risanamento conservativo, riservati ad edifici di culto di particolare rilevanza storico-culturale.
4. Il programma deve essere conforme alle previsioni urbanistiche e deve possedere i requisiti di fattibilità nel tempo sopra indicato.
5. Viene seguito il seguente ordine di priorità di ammissione al finanziamento:
 - a) programmi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio artistico ed architettonico esistente di particolare valore storico-culturale;
 - b) programmi urgenti di manutenzione e recupero edilizio, senza i quali verrebbe compromessa l'agibilità e la funzionalità delle attrezzature esistenti;
 - c) programmi che rivestano maggiore utilità sociale e collettiva, in quanto finalizzati alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di impianti adibiti all'esercizio di culto, ad attività culturali, sociali, di ristoro, senza fini di lucro, per i quartieri meno attrezzati.
6. Modalità finanziarie: in sede di formazione del bilancio di previsione si dà luogo ogni anno ad un apposito capitolo con un importo corrispondente alle effettive entrate dell'anno in corso. Nel mese di gennaio si impegna la spesa che verrà erogata in relazione alla effettiva riscossione.

C.C. 25.5.1993

Qualora le entrate dell'anno fossero insufficienti, si procederà ad integrare il finanziamento con le entrate dell'anno successivo.
In caso contrario, le maggiori entrate verranno utilizzate per finanziare i programmi successivi.

Apertasi la discussione si hanno i seguenti interventi.

PIZZICARA: Cercherò, vista l'ora, di fare un intervento estremamente conciso.

Con questa legge, di cui dobbiamo votare il regolamento, i comuni lombardi devono forzatamente far fronte ad un aggravio dei loro bilancio e sono contemporaneamente ...

SINDACO: Pizzicara, la prego di continuare il suo intervento e di non accettare le provocazioni del collega Cadeddu.

PIZZICARA: Non accetto provocazioni, aspetto.

Con questa legge i comuni lombardi devono forzatamente far fronte ad un aggravio dei loro bilanci e sono contemporaneamente espropriati del loro diritto di decidere come meglio investire i soldi che incassano.

Questa legge obbliga i comuni lombardi a contribuire ogni anno, con un finanziamento a fondo perduto, alla costruzione o al restauro di nuove attrezzature ecclesiastiche, sulla base di un programma di interventi che le autorità ecclesiastiche presenteranno ogni anno al Comune, su cui il Comune non ha alcun diritto di dire la sua.

Chiariamo bene un punto, cioè la collaborazione fra Comune e Chiesa è giusta e auspicabile, ma è da respingere il fatto di voler togliere ai nostri comuni la possibilità di dirigere liberamente la politica delle attrezzature collettive sul territorio. Si introduce, in pratica, il principio secondo cui il Comune è un ente a potestà limitata.

Nella legge il riammodernamento e la ristrutturazione delle attrezzature collettive, gestite dalla Chiesa, esulano dalla competenza pianificatoria del Comune, Comune che nel medesimo tempo, indipendentemente dalla sua volontà, è tenuto a contribuire annualmente a queste opere e questo principio è del tutto inaccettabile.

Al massimo queste norme ci possono apparire come il misero tentativo della Democrazia Cristiana, così perlomeno potrei attirare l'attenzione di Delbono, di ricordare la propria

C.C. 25.5.1993

sepoltura, conservando il pacchetto clientelare che gli è stato sempre più fedele. Tentativo che sarà, dal punto di vista della D.C., più che proficuo, ma che lo stesso partito, non può più sperare di far ricadere sulle spalle degli enti locali e quindi in ultima analisi di noi cittadini. Mi interesserà notevolmente verificare quale sarà, in questa votazione, la posizione del P.D.S., in quanto vorrei, in caso di voto favorevole, capire qual è la coerenza per cui in sede di votazione regionale il rappresentante del P.D.S., su questa stessa legge, ha detto: "Non possiamo tollerare che una legge con il riferimento fra Stato e Chiesa cattolica, metta in discussione l'autonomia e le funzioni del Comune. Per questo motivo ho voluto precisare il senso della nostra opposizione. Quindi - è la conclusione del rappresentante del P.D.S. - per riaffermare un principio costituzionale che riteniamo inalienabile, siamo costretti a votare contro questo provvedimento".

LOMBARDI: Telegrafico. Noi non condividiamo lo spirito di questa legge, ma siccome è legge può essere applicata. Allora cerchiamo, abbiamo cercato anche in commissione, di lavorare perché venisse recuperato questo che non è cosa da poco, perché è una cifra abbastanza consistente, che viene distolta dagli oneri di urbanizzazione secondaria e indirizzata in questa direzione.

Noi pensiamo che se la Giunta è disponibile ad un ripensamento, questa delibera potrebbe essere, e lo chiediamo, ritirata, perché venga recuperato un significato laico e non confessionale di questa delibera e cioè della proposta che noi facciamo, facendo una deliberazione che vada sì nella direzione di finanziare opere che riguardano le attrezzature del culto, sia esso cattolico o no, ma finalizzato soprattutto al recupero ed al restauro di valori architettonici ed artistici che gli edifici di culto, da un punto di vista reale manifestano. Rino, non puoi dire che è così, perché 70 milioni a pioggia come massimo sono effettivamente nulla se si vogliono fare degli interventi reali. In questo modo a nostro avviso non si verrebbe meno al dettato della legge, ma gli si darebbe un'interpretazione laica che consente di avere soddisfatto da una parte i proprietari degli edifici di culto, la chiesa, e dall'altra chi vuole ben operare e ben spendere questi quattrini perché siano indirizzati alla valorizzazione di un bene collettivo, cioè che riguarda anche coloro che nei confronti delle religioni possono avere delle obiezioni o anche non crederci. Ecco la ragione per nulla anticlericale, ma largamente condivisa nelle discussioni che abbiamo fatto anche in giro, con persone credenti, su questo punto che ci sentiamo di prospettare alla Giunta ed è la ragione per cui chiediamo un ritiro di questa delibera. Se verrà messa in votazione, voteremo contro.

A PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GEN. C.R.M.

PAROLI: Molto brevemente rispondo alla collega Pizzicara e faccio anche un paragone rispetto alle modalità ed alle ragioni che sono state espresse. Accumunare questo intervento è probabilmente una vecchia modalità di porre il problema rispetto alla Chiesa cattolica, del PCI, ma direi che comunque non vale la pena di recuperarlo in questo momento, quando si parla di aggravio di bilanci rispetto ad una legge regionale che non fa altro che riconoscere l'8% degli oneri di urbanizzazione a favore di opere di urbanizzazione. Quello che viene fatto è solamente riconoscere che determinate opere che vengono espresse a favore del culto di tutti i cittadini, non posso accettare assolutamente che si parli di aggravio di bilanci. Il fatto che il Comune non possa dire la sua rispetto alla destinazione di questi fondi non è vero, perché nei criteri che abbiamo elaborato, comunque questo aspetto c'è: viene riservata al Comune la possibilità comunque di indirizzare, di indicare, delle priorità di intervento.

Non posso accettare che si definisca il Comune come ente a potestà limitata e nemmeno che tutto questo sfugga alla programmazione del Comune. Per la stessa ragione non posso essere d'accordo con il collega Lombardi quando parla del fatto che questa legge regionale, in qualche modo, distolga gli oneri di urbanizzazione, perchè, non fa altro che riconoscere determinate opere come opere di urbanizzazione secondaria, al pari di altre opere di urbanizzazione secondaria. Probabilmente rispetto al fatto che venisse trascurata una destinazione a queste opere di culto, si è voluta riservare una percentuale non inferiore all'8%. Questo da tempo, comunque, è stato indicato nella legge nazionale e ripreso poi da alcune regioni, dall'Emilia Romagna in primis, e anche dalla Regione Lombardia. Non posso che confermare la mia approvazione a questa legge; finalmente viene recuperata anche in Lombardia ed il nostro Comune si dota, con questa delibera, di criteri con i quali sarà più semplice avere anche una programmazione dell'erogazione di questi fondi.

Ritengo che la delibera debba essere accettata con questi contenuti, anche perchè il limite dei 70 milioni rispetto al contributo ed al 30% dell'opera è solamente una modalità di una percentuale massima che dia la possibilità, innanzitutto di avviare a favore della collettività maggiori interventi, quindi più interventi che possono essere completati anche con altri mezzi finanziari, che non sarebbe sicuramente sgradevole che non fossero pubblici.

Quindi chiedo la votazione della delibera in questa versione.

Indi il Sindaco mette in votazione la proposta di cui sopra che viene approvata con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 44

Voti favorevoli n. 24
Voti contrari n. 20

(gruppi L.L., Rifondazione comunista, M.S.I.,
Per Brescia)

Pertanto il Sindaco proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

di definire i seguenti criteri e modalità da seguire per l'erogazione del contributo ex lege 20/92:

1. Tenuto conto della presenza organizzata sul territorio comunale, alla Chiesa Cattolica si riconosce almeno il 95% delle somme disponibili, mentre alle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8 - 3° comma - della Costituzione, non potrà essere cumulativamente assegnata una quota superiore al 5% delle somme disponibili. Al fine di cui al presente provvedimento viene destinato l'8% delle somme effettivamente riscosse a valere sul contributo per oneri di urbanizzazione secondaria nell'anno di competenza.
2. A favore dei programmi ammessi viene riconosciuto un contributo massimo pari al 30% della spesa, per un massimo di 70 milioni, da erogare:
 - dopo il rilascio della concessione/autorizzazione per gli interventi edili;
 - dopo il benestare della Sovraintendenza ai Beni Culturali o della Direzione Musei per i restauri del patrimonio artisticoentro il termine di tre anni.
I pagamenti verranno disposti, anche per acconti, in base alle fatture presentate, previa verifica da parte degli Uffici, dell'esecuzione dei lavori relativi. E' possibile il riconoscimento del contributo anche per le opere eseguite dopo la data di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Saranno ammessi al finanziamento solo i programmi per i quali non venga erogato alcun altro finanziamento pubblico, in conto capitale o in conto interessi, salvo il completamento di finanziamenti pubblici erogati per interventi di restauro e risanamento conservativo, riservati

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

C.C. 25.5.1993

- ad edifici di culto di particolare rilevanza storico-culturale;
4. Il programma deve essere conforme alle previsioni urbanistiche e deve possedere i requisiti di fattibilità nel tempo sopra indicato.
 5. Viene seguito il seguente ordine di priorità di ammissione al finanziamento:
 - a) programmi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio artistico ed architettonico esistente di particolare valore storico-culturale;
 - b) programmi urgenti di manutenzione e recupero edilizio, senza i quali verrebbe compromessa l'agibilità e la funzionalità delle attrezzature esistenti;
 - c) programmi che rivestono maggiore utilità sociale e collettiva, in quanto finalizzati alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di impianti adibiti all'esercizio di culto, ad attività culturali, sociali, di ristoro, senza fini di lucro, per i quartieri meno attrezzati;
 6. Modalità finanziarie: in sede di formazione del bilancio di previsione si dà luogo ogni anno ad un apposito capitolo con un importo correlato alle effettive entrate dell'anno in corso. Nel mese di gennaio si impegna la spesa che verrà erogata in relazione alla effettiva riscossione. Qualora le entrate dell'anno fossero insufficienti, si procederà ad integrare il finanziamento con le entrate dell'anno successivo. In caso contrario, le maggiori entrate verranno utilizzate per finanziare i programmi successivi.